

BGer 6B_688/2007 vom 21. Dezember 2007

Bundesgericht, 2007-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_688_2007

FR: TF 6B_688/2007 du 21 décembre 2007

IT: TF 6B_688/2007 del 21 dicembre 2007

Erwägungen

E. 1.1

La decisione impugnata verte sul diritto di ispezionare gli atti di un procedimento penale, disciplinato dall' art. 27 del codice di procedura penale del Cantone Ticino (CPP/TI; RL 3.3.3.1). Si tratta quindi di una decisione in materia penale ai sensi dell' art. 78 cpv. 1 LTF . La nozione di "decisioni pronunciate in materia penale" si estende infatti a tutte le decisioni fondate sul diritto penale materiale o procedurale (Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3870).

Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).

E. 1.2

Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciononostante, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF - che, se disattesa, può comportare l'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - in linea di principio il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate. Non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso dalla parte ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF).

E. 2

La ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. , 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 Patto ONU II, nonché la violazione dell' art. 27 CPP /TI.

E. 2.1

Tra i motivi di ricorso che il ricorrente può far valere dinanzi al Tribunale federale l' art. 95 LTF non menziona la violazione del diritto cantonale. Questa censura può quindi essere sollevata solo nella misura in cui l'applicazione del diritto cantonale si palesa contraria al diritto federale, in particolare laddove essa costituisce una violazione dei diritti costituzionali, tra cui il divieto dell'arbitrio sancito dall' art. 9 Cost. (DTF 133 I 201 consid. 1). Orbene, nella fattispecie, la ricorrente si limita a lamentare la violazione del diritto cantonale senza tuttavia sostenere che, interpretando e applicando l' art. 27 CPP /TI, la CRP abbia violato il diritto federale, segnatamente commesso arbitrio. La doglianza si rivela pertanto inammissibile in questa sede.

Resta quindi da esaminare se, come preteso nel ricorso, negandole l'accesso agli atti del procedimento penale ormai concluso da anni, l'autorità cantonale abbia disatteso il diritto di

essere sentita della ricorrente.

E. 2.2

L' art. 29 cpv. 2 Cost. conferisce alle parti e alle persone interessate il diritto di consultare gli atti di un incarto quale garanzia generale di procedura e elemento del diritto di essere sentito. In quanto premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere sentito, le persone interessate dalla procedura devono poter prendere conoscenza, senza limitazioni e senza che sia necessario dimostrare un interesse particolare, degli atti del procedimento (DTF 129 I 249 consid. 3). Nella fattispecie, questo aspetto del diritto di essere sentito non entra in considerazione, dal momento che il procedimento penale è terminato da tempo, la ricorrente non è né era parte alla procedura e nessuna decisione dev'essere presa.

La giurisprudenza ha invero ammesso che il diritto di consultare un incarto può essere invocato anche al di fuori di una procedura pendente. È quindi possibile accedere agli atti di un incarto di un procedimento ormai chiuso, purché l'istante renda verosimile l'esistenza di un interesse degno di protezione. Il diritto di consultare un incarto è tuttavia limitato dalla tutela di interessi pubblici o privati preponderanti. È necessario pertanto procedere alla ponderazione dei diversi interessi presenti (DTF 129 I 249 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; v. pure DTF 125 I 257 consid. 3b).

Questo diritto costituzionale di consultare gli atti di un procedimento chiuso va oltre quanto garantito dagli art. 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 Patto ONU II (DTF 129 I 249 consid. 3), di modo che ci si può limitare nella fattispecie a esaminare se, come affermato dalla ricorrente, la CRP abbia violato l' art. 29 cpv. 2 Cost.

E. 2.3

La CRP non ha permesso alla ricorrente di consultare l'incarto penale ricordando che la stessa facoltà era già negata alla madre e denunciante con sentenza del 21 gennaio 1999. In questa decisione si rilevava che, in presenza di un decreto di non luogo a procedere, ci si trova in assenza di reato e non c'è una vittima o una parte civile e che, comunque sia, l'allora patrocinatore della denunciante aveva potuto accedere agli atti nella fase delle informazioni preliminari e avuto quindi la possibilità di acquisire i dati necessari alla formulazione delle pretese civili. L'autorità cantonale ha inoltre rammentato che la consultazione dell'incarto penale era già stata rifiutata in altre due occasioni non avendo scorto un interesse giuridico legittimo sufficiente ad accedere agli atti di un procedimento solo formalmente penale, ma sostanzialmente civile. Essa aveva quindi ritenuto che gli interessi delle persone allora coinvolte nel procedimento, poi scagionate, prevalevano su quelli dell'istante e dovevano essere tutelati. Riferendosi poi all'istanza di accesso agli atti su cui era, nello specifico, chiamata a pronunciarsi, la CRP è giunta alla medesima conclusione. La Corte cantonale ha altresì rimproverato all'istante di non aver dimostrato un interesse legittimo a consultare l'incarto, prevalendosi semplicemente di "non precisati motivi ereditari".

E. 2.4

L'insorgente sostiene che, negandole l'accesso agli atti della procedura penale a suo tempo avviata su denuncia della defunta madre, la decisione impugnata la priva della facoltà di raccogliere elementi e informazioni a suo dire necessari alla tutela dei suoi diritti ereditari e dunque patrimoniali. Nel corso del procedimento penale, sarebbero stati prodotti numerosi documenti relativi a società e trust con scopo ereditario. L'ispezione di tali documenti

permetterebbe alla ricorrente di nominare legalmente i beneficiari delle società. Il rifiuto della possibilità di consultare l'incarto causerebbe all'insorgente un chiaro pregiudizio economico.

Orbene, adendo la CRP, la ricorrente ha motivato la sua richiesta limitandosi ad addurre "vari motivi tutti correlati al puro diritto che ho di riassetare l'intero assetto (recte: assetto) ereditario" . In queste circostanze, non si può certo affermare che la ricorrente abbia dimostrato un interesse degno di protezione alla consultazione dell'incarto. A nulla giova l'obiezione contenuta nel gravame per cui la CRP conoscerebbe già tutta la vicenda e le connesse problematiche, avendo sempre la stessa Corte dapprima statuito sull'istanza di promozione dell'accusa e poi, per ben tre volte, sulle altrettante richieste di ispezione degli atti del procedimento. Spetta infatti ogni volta all'istante esporre e dimostrare di adempiere le condizioni poste all'esercizio del diritto di cui si ritiene titolare e non può pretendere che l'autorità adita supplisca alle sue mancanze.

Non si può poi prescindere dal carattere particolare del procedimento di cui la ricorrente chiede di consultare l'incarto. Non va dimenticato che il Tribunale federale aveva definito il ricorso alle autorità penali di C._____ addirittura abusivo, rilevando che non è compito di tali autorità sostituirsi al giudice civile per accertare con maggiore celerità e a minor prezzo circostanze rilevanti ai fini di un giudizio civile o "mettere sotto pressione" un protagonista di una lite civile (v. sentenza 6P.29/1999 - 6S.123/1999 del 26 marzo 1999 pag. 14). In queste circostanze, l'interesse del denunciato alla protezione della sua sfera privata s'impone con maggior forza e prevale in modo evidente su quello dell'istante.

A ragione quindi la CRP ha ritenuto che gli interessi delle altre parti implicate nel procedimento penale, segnatamente la tutela della loro sfera personale privata come pure la cessazione della pubblicità correlata al procedimento, sono preminenti rispetto a quanto fatto valere dalla ricorrente. Ne consegue che, rifiutando di accordarle la possibilità di consultare gli atti del procedimento penale, l'autorità cantonale non ha disatteso il diritto di essere sentita dell'insorgente.

E. 3

Nel gravame è inoltre censurata la violazione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.). A mente della ricorrente, negandole l'accesso agli atti raccolti dalle autorità penali, non le sarebbe possibile far valere e tutelare in modo adeguato i suoi diritti ereditari, quindi i suoi diritti di proprietà.

Di dubbia ammissibilità sotto il profilo delle esigenze di motivazione poste dalla LTF (v. consid. 1.2), la censura è comunque sia priva di pregio. Ci si può chiedere se la garanzia della proprietà permetta di esigere l'accesso agli atti di un incarto penale, la questione può tuttavia rimanere irrisolta nella fattispecie. La ricorrente, infatti, non è proprietaria dei documenti che chiede di visionare, né d'altronde pretende di esserlo. La garanzia costituzionale invocata non le è pertanto di ausilio alcuno.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).